



## Sfruttamento centralizzato dei diritti audiovisivi calcistici in Italia e regole *antitrust* europee: profili problematici

DI ORESTE PALLOTTA\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione giuridica dei diritti audiovisivi e multimediali calcistici. – 3. Il disvalore competitivo della vendita centralizzata e i profili critici. – 4. La natura dei diritti calcistici e l'eventuale regime di deroga. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Anche agli avventori del “bar dello sport” è ormai chiara la portata industriale ed economica dello sfruttamento commerciale, specie audiovisivo, dei diritti calcistici; e perfino un docente di Harvard, occupandosi di etica e mercato, ha evidenziato come «nel momento in cui gli stadi assomigliano meno a luoghi storici e più a cartelloni pubblicitari, il loro carattere pubblico svanisce» e come «lo sviluppo negli ultimi decenni dei mercati dei memorabilia, dei diritti di denominazione e degli *skybox* riflette la nostra società guidata dai mercati»<sup>1</sup>. Nondimeno molto più complessa – se solo esemplificativamente si consideri l'incomunicabilità di posizioni giuridiche espresse, da un lato, dall'Avvocato generale Rantos<sup>2</sup> e, dall'altro, dalla Corte di giustizia pur rispetto alla medesima vicenda *Superleague*<sup>3</sup> - è la

---

\* Professore Associato di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo

<sup>1</sup> M. J. SANDEL, *Quello che i soldi non possono comprare – I limiti morali del mercato*, Milano, 2017, 172 ss.

<sup>2</sup> Conclusioni, 15 dicembre 2022, causa C-333/21, *Superleague*, ECLI:EU:C:2022:993; con commento di G. GRECO, *Le conclusioni dell'Avvocato generale Rantos nella delicata questione alla Superlega*, in *Quaderni AISDUE*, 2023, n. 1, p. 263 ss. In merito alla vicenda e alle specifiche questioni pregiudiziali sollevate, si legga anche S. BASTIANON, *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto dello sport*, 2021, p. 288.

<sup>3</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, ECLI:EU:C:2023:1011. In tema si veda particolarmente S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, anticipazione 2024, n. 1, secondo cui la pronuncia ha ricondotto «all'interno di un più tradizionale ed ortodosso contesto normativo alcune derive interpretative che, soprattutto dopo le Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos [...] si erano spinte sino al punto di teorizzare una rilevanza costituzionale dello sport nel sistema normativo disegnato dai Trattati».

ricostruzione dell'esatta qualificazione giuridica dei diritti audiovisivi calcistici alla luce del *framework* comunitario di riferimento, nonché della loro funzione, e, ancor di più, l'individuazione del modello di commercializzazione maggiormente conforme alle regole contenute nei Trattati UE. Ed è quanto di seguito ci si ripropone di esplorare, interrogandoci anche sulla tenuta delle regole italiane rispetto a quanto richiesto dal diritto UE per come interpretato dalla giurisprudenza di Lussemburgo.

Sono difatti trascorsi alcuni mesi dal deposito dell'ormai celeberrima e pluri-commentata pronuncia *Superleague*, compiutamente analizzata dalla più autorevole dottrina in riferimento ai fondamentali aspetti della qualificazione delle attività sportive nel contesto dei trattati europei (il tema del cd. modello sportivo europeo) o, in termini più generali, del sempre delicato rapporto esistente tra sport e concorrenza nell'ordinamento europeo<sup>4</sup>.

Tuttavia, questo pur breve lasso di tempo occorso, successivo a tutto il clamore mediatico che la pronuncia ha ingenerato soprattutto in ragione della vicenda concreta dalla quale è derivato il rinvio<sup>5</sup>, ci consente ora di focalizzare l'analisi su aspetti della pronuncia solo apparentemente secondari. Difatti – per quanto nel blocco motivazionale della Corte le questioni inerenti ai diritti audiovisivi calcistici possano apparire trattati in via secondaria – le massime al riguardo risultano di contro avere una portata altamente significativa per l'industria calcistica in generale e per la delineazione del modello di commercializzazione dei diritti sportivi e calcistici in particolare; quindi, per l'effetto, sull'analisi delle previsioni dell'ordinamento italiano contenute nel cd. decreto *Melandri*<sup>6</sup> (artt. 3 e 4) in merito all'esercizio dei diritti sul campionato calcistico nazionale di Serie A.

Intendiamo qui anticipare da subito la nostra conclusione: poste a confronto con il rilevante quadro giuridico europeo, per come recentemente interpretato dalla Corte di giustizia, le disposizioni italiane in materia di negoziazione centralizzata dei diritti calcistici sollevano più di un dubbio di compatibilità comunitaria in punto di diritto della concorrenza<sup>7</sup> e le relative disposizioni contenute nel decreto *Melandri* appaiono ricadere nella nozione comunitaria di misure statali di copertura<sup>8</sup>.

Tale conclusione sembra potersi reggere sui seguenti postulati, che nel seguito ci si occuperà di approfondire e meglio motivare: *i)* i contratti per la diffusione degli eventi sportivi organizzati dalle federazioni calcistiche configurano accordi di sfruttamento collettivo con potenziali effetti pregiudizievoli per la concorrenza, pienamente valutabili alla luce del diritto *antitrust* europeo<sup>9</sup>; *ii)* nella commercializzazione dei diritti sportivi, le organizzazioni federali

---

<sup>4</sup> Al riguardo, si vedano in particolare S. BASTIANON, *Is the Superleague Dead? Not yet*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2023, p. 19 ss. e la ricca bibliografia ivi citata; nonché F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague*, in *Quaderni AISDUE*, anticipazione 2024, n. 1.

<sup>5</sup> Come del tutto noto, difatti, la pronuncia nasce dal rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale di commercio di Madrid nel corso della controversia tra FIFA e UEFA, da un lato, e la *European SuperLeague Company SL*, dall'altro, per gli impedimenti imposti dalle prime organizzazioni a quest'ultima nell'organizzazione di una nuova competizione calcistica professionale tra taluni *club* europei.

<sup>6</sup> D. Lgs 9 gennaio 2008, n. 9, in G.U. n. 27 del 1° febbraio 2008.

<sup>7</sup> In tema si confronti anche M. REA, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2020, p. 43 ss.

<sup>8</sup> Sulla scorta della giurisprudenza UE (Corte giust., 9 settembre 2003, causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammifere c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, ECLI:EU:C:2003:430, par. 45), «sebbene di per sé gli artt. 81 CE e 82 CE [oggi 101 e 102 TFUE] riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tali articoli, in combinato disposto con l'art. 10 CE [oggi art. 4 TUE], che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese».

<sup>9</sup> Stando a S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, cit., p. 3, «secondo la Corte di giustizia, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le federazioni sportive non

svolgono una funzione d'intermediazione assimilabile a quella delle *collecting societies* in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, nonostante i diritti calcistici non rappresentino diritti di proprietà intellettuale in base all'ordinamento UE; *iii*) in materia di negoziazione centralizzata e collettiva dei diritti individuali (indipendentemente dalla loro natura e qualificazione), la libertà di cessione da parte del titolare originario e la successiva possibilità di *opt-out* dalla gestione collettiva del diritto rappresentano comunque principi generali immanenti all'ordinamento dell'Unione europea; *iv*) qualsivoglia eccezione rispetto a meccanismi di gestione (più) concorrenziali dei diritti calcistici - vale a dire la negoziazione su base individuale - deve trovare una giustificazione particolarmente stringente o rispetto al mercato di riferimento e ai consumatori finali o in ragione della natura assegnata, in base al diritto nazionale, ai diritti calcistici audiovisivi e multimediali.

Peraltro, il tema qui delineato appare avere una particolare rilevanza se solo si consideri che - come noto, oltre che evidenziato dalle stesse motivazioni della precitata sentenza - lo sfruttamento audiovisivo dei diritti calcistici rappresenta la principale fonte di finanziamento non solo per i singoli *club* che partecipano alle competizioni, ma anche per gli stessi organizzatori dei tornei medesimi; ma, soprattutto, perché la commercializzazione dei diritti sportivi produce una significativa ultrattività, determinando effetti giuridici, oltre che economici, su di una nutrita schiera di soggetti terzi interessati, come le emittenti, le testate giornalistiche, le piattaforme *online*, le concessionarie di pubblicità, gli inserzionisti, i centri media e, in definitiva, i consumatori finali appassionati di calcio<sup>10</sup>. Per giunta, dato l'interesse globale che il calcio suscita e considerata la commercializzazione su scala internazionale, si tratta di effetti di sicura natura transnazionale.

La portata giuridica diffusa delle conseguenze della commercializzazione dei diritti in questione induce, dunque, ad analizzarne criticamente i relativi aspetti con la lente del diritto UE della concorrenza.

**2.** Come noto, nelle proprie Conclusioni l'Avvocato generale Rantos aveva ritenuto di rintracciare nell'art. 165 TFUE il fondamento costituzionale del «modello sportivo europeo», retto da un «regime di solidarietà finanziaria»<sup>11</sup> che, pur non esentando *in toto* lo sport dall'applicazione delle regole di concorrenza, comunque ne legittimasse un'applicazione meno rigorosa nell'accertamento della sussistenza di giustificazioni oggettive alle restrizioni competitive<sup>12</sup>. Per il tema che qui interessa, ad avviso dell'Avvocato generale, la finalità di solidarietà finanziaria sottesa alle attività sportive calcistiche avrebbe tranquillamente potuto rappresentare una scriminata rispetto ad ipotetiche forme di cartello e/o di abuso di posizione dominante, sul presupposto che «se ogni club fosse libero di negoziare unilateralmente tutti i propri diritti commerciali [...] l'equilibrio tra i club sarebbe messo a rischio»<sup>13</sup>.

---

possono considerare l'art. 165 TFUE una sorta di norma in bianco che consente loro di giustificare qualsiasi regolamentazione sportiva restrittiva di una libertà fondamentale o della concorrenza».

<sup>10</sup> Secondo Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 227, «la commercializzazione dei diversi diritti legati a dette competizioni ha natura «verticale» coinvolgendo, dal lato dell'offerta, tali medesimi enti o imprese e, dal lato della domanda, imprese che desiderano acquistare tali diritti, nell'ottica di rivenderli ad emittenti televisive e ad altri fornitori di servizi audiovisivi (commercio) o di diffondere esse stesse gli incontri mediante diverse reti di comunicazione elettronica e diversi supporti, come la televisione lineare o on demand, la radio, Internet, i dispositivi di telefonia mobili e altri supporti in fase di affermazione. Inoltre, questi diversi emittenti possono a loro volta vendere spazi o tempo a imprese attive in altri settori economici, a fini pubblicitari o di sponsorizzazione, così da consentire a queste ultime di collocare i loro prodotti o i loro servizi nel corso della diffusione delle competizioni».

<sup>11</sup> Conclusioni, 15 dicembre 2022, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 30.

<sup>12</sup> Sul punto si veda in particolare Conclusioni, 15 dicembre 2022, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 41-42.

<sup>13</sup> Cfr. Conclusioni, 15 dicembre 2022, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 165 ss.

Di avviso diametralmente opposto, invece, la Corte di giustizia, secondo la quale «l'art. 165 TFUE non può neppure essere considerato una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione»<sup>14</sup>, con quanto ne consegue in termini di piena applicazione delle regole di concorrenza previste nei Trattati.

Ciò premesso, nella citata pronuncia *Superleague* la Corte di giustizia si occupa di analizzare, dal punto di vista del diritto *antitrust*, due distinti mercati rilevanti: il primo, quello dell'organizzazione delle competizioni calcistiche professionistiche; il secondo, quello dello sfruttamento dei diritti audiovisivi e multimediali. Sebbene la maggior parte dell'attenzione, anche dottrinale, abbia riguardato il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo in merito al primo mercato indicato, su cui invero la Corte si è maggiormente diffusa, sono però le attività economiche ricadenti nel secondo mercato ad avere probabilmente il maggiore rilievo da diversi punti di vista. Questo per almeno i tre ordini di ragioni che seguono.

Innanzitutto, i diritti audiovisivi calcistici sono la principale fonte di finanziamento per *club*, competizioni calcistiche e loro organizzatori, cosicché già per questa sola ragione rivestono un ruolo cruciale nella concorrenza potenziale. Come evidenziato dagli stessi giudici lussemburghesi in riferimento agli eventi organizzati dalla FIFA e dalla UEFA, ma facilmente estensibili anche agli altri eventi sportivi di rilevanza europea o nazionale, «tali diritti costituiscono il fulcro dell'attività economica generata da dette competizioni e la loro cessione è, quindi, intrinsecamente legata alla loro organizzazione»<sup>15</sup>.

In secondo luogo - «a prescindere dall'attività economica da essi generati» (e, quindi, indipendentemente dalle modalità di sfruttamento), come la stessa Corte di giustizia precisa - i diritti derivanti dalle competizioni di calcio professionistico rappresentano un *driver* di concorrenza fondamentale per le stesse imprese (i *club*) che partecipano alle competizioni sportive. Si tratta, quindi, di un elemento decisivo per la concorrenza orizzontale tra le imprese attive nel calcio professionistico.

In terzo luogo, le modalità di sfruttamento dei diritti audiovisivi e multimediali hanno un'incidenza fondamentale, stravolgendone la struttura competitiva a seconda delle assegnazioni di volta in volta decise, su tutti i mercati a valle della filiera, con implicazioni sulle situazioni soggettive e patrimoniali dei diversi soggetti attivi nei vari mercati interessati. È forse la concorrenza verticale il campo di incidenza giuridicamente più rilevante, sia per il novero di soggetti terzi riguardati, sia per la varietà delle figure professionali e imprenditoriali coinvolte, sia (e soprattutto) perché ne risultano inclusi i consumatori finali appassionati di calcio e le loro modalità di fruizione dell'evento sportivo, con quanto ne consegue in termini tanto di benessere sociale quanto di pluralismo dell'informazione<sup>16</sup>.

Dal punto di vista del diritto *antitrust*, dunque, i diritti calcistici di sfruttamento audiovisivo hanno natura *cd. premium*, vale a dire assurgono a *killer application* del mercato se riguardano eventi a carattere stagionale (come le competizioni calcistiche tra *club* europei e i campionati nazionali, a differenza delle competizioni con periodicità pluriennale come i mondiali e gli europei di calcio), in quanto dotati di una tale capacità attrattiva<sup>17</sup> e fidelizzante

---

<sup>14</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 101.

<sup>15</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 223.

<sup>16</sup> Si veda in merito, sul piano interno, il provv. AGCM del 28 giugno 2023, proc. I857 - *Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024*, in *Boll.* n. 27 del 17/07/2023, dove viene osservato come «i contenuti del campionato di Serie A appaiono essere un importante driver delle scelte di consumo degli utenti; in passato si è, infatti, riscontrato che oltre la metà degli utenti che includono tale contenuto nel loro abbonamento (segnatamente il 56,9%) provvederebbe a disdire l'intero abbonamento laddove la Serie A non fosse più disponibile»; cfr. par. 81.

<sup>17</sup> Essendo peraltro eventi di grande interesse pubblico, i diritti sportivi assumono anche valenza dal punto di vista del pluralismo dell'informazione; cfr. Corte giust., 22 gennaio 2013, causa C-283/11, *Sky Österreich GmbH*, ECLI:EU:C:2013:28, par. 51.

del consumatore finale, da risultare scarsamente sostituibili per un determinato *target* di cliente (il tifoso appassionato di calcio) con altri contenuti audiovisivi. Esemplicativamente, in punto di definizione dei mercati rilevanti, è storicamente la disponibilità di tali diritti in capo alle emittenti, per la loro diffusione audiovisiva ai consumatori finali, a delimitare il mercato della cd. *pay-tv* (rispetto alla cd. *free tv*), più che la stessa esistenza di un prezzo finale di fruizione<sup>18</sup>.

Dal punto di vista della proprietà intellettuale, invece, il diritto UE non fornisce alcuna qualificazione giuridica dei diritti audiovisivi calcistici, se non in termini negativi. Con la sentenza *Murphy*<sup>19</sup>, infatti, la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire che i campionati calcistici nazionali non possono essere qualificati come “opere”, dal momento che «per poter rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l’oggetto interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale propria del suo autore»; invece, prosegue la Corte «gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco [...] non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore». Per questa ragione - concludono i giudici lussemburghesi - «gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore», avendo peraltro cura di specificare come «il diritto dell’Unione non li tuteli ad alcun altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale»<sup>20</sup>.

Dunque, per quanto qui interessa, la mancata inclusione da parte del diritto UE dei diritti calcistici nella tutela delle opere implica che lo sfruttamento commerciale di tali diritti debba a maggior ragione ricadere nelle ordinarie regole di mercato stabilite dai trattati UE e nei generali principi di tutela consumeristica.

Per giunta, nella medesima pronuncia *Murphy*, la Corte ha dettato anche precise regole interpretative in merito alla determinazione dei compensi per le licenze di sfruttamento dei diritti calcistici; in particolare, ad avviso dei giudici dell’Unione il compenso deve essere (i) adeguato e (ii) ragionevolmente proporzionato al valore economico della controprestazione<sup>21</sup>. Secondo il diritto UE, difatti, anche nelle ipotesi di tutela della proprietà intellettuale, essa «non garantisce ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile»<sup>22</sup>.

Se ne deduce, anche sotto tale diverso profilo, come la commercializzazione dei diritti sportivi debba avvenire nel pieno contesto di applicazione delle regole di concorrenza, tanto più in considerazione della funzione di *input* essenziale che tali diritti svolgono. E, sul punto, non si può certo revocare in dubbio come un sistema monopolistico *ex lege* – pur tuttavia con parametri economici del tutto rimessi all’autonomia negoziale delle parti – non possa che sollevare legittimi dubbi in merito alla rispondenza al divieto di massimizzazione dei profitti. La necessità di una gestione competitiva dei diritti calcistici si deduce anche sotto un ulteriore profilo.

---

<sup>18</sup> Cfr. provv. Agcm *Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024*, cit., in cui si chiarisce come «[n]ella prassi nazionale ed europea<sup>109</sup>, il mercato della *pay-tv* è considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, benché tra questi intercorrano collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. Ciò in quanto, i programmi e i contenuti *premium* normalmente distribuiti attraverso la *pay-tv* non sono di norma sostituibili con i programmi e i contenuti trasmessi dai canali in chiaro»; par. 91.

<sup>19</sup> Corte giust., 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, ECLI:EU:C:2011:631. In commento, si veda esemplificativamente L. LONGHI, *La sentenza Murphy: le licenze di ritrasmissione degli incontri di calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011, p. 37 ss.

<sup>20</sup> Corte giust., 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, cit., parr. 96-99.

<sup>21</sup> Secondo la pronuncia in questione, il compenso «deve presentare un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti che ne fruiscono o intendano fruirne»; Corte giust., 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, cit., parr. 107-110.

<sup>22</sup> Corte giust., 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, cit., par. 108.

Difatti, pur avendo la Corte precisato che il diritto UE non include i diritti sportivi nella tutela delle opere, comunque i giudici europei lasciano un certo margine di protezione su scala nazionale, stabilendo che «uno Stato membro può legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo di tutela della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica ovvero riconoscendo, nel rispetto del diritto dell'Unione, una tutela per tali incontri garantita da strumenti convenzionali conclusi tra i soggetti legittimati a mettere a disposizione del pubblico il contenuto audiovisivo degli incontri stessi e i soggetti che intendano diffondere tale contenuto al pubblico di loro scelta»<sup>23</sup>.

In Italia, difatti, i diritti audiovisivi calcistici sono inquadrabili nell'ambito dei diritti connessi e godono quindi della protezione offerta dall'art. 78-*quater* della l. 633/41 sul diritto d'autore. A maggior ragione, dunque, sembra a chi scrive che la materia dei diritti calcistici debba essere assoggettata (quantomeno) ai principi generali ricognitivamente ricompresi nella direttiva *Barnier*<sup>24</sup>, che appaiono nient'altro che altrettanti corollari – applicati al settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi - del generale principio di libera concorrenza; si tratta in particolare: (i) della volontarietà dell'esercizio delegato dei propri diritti e (ii) della libertà di revoca in ogni momento di tale scelta.

Sulla scorta di tali presupposti normativi, dunque, emergono i dubbi di compatibilità comunitaria del decreto *Melandri*, non tanto nella parte in cui introduce una «comunione giuridica *ex lege*»<sup>25</sup>, ma soprattutto nella parte in cui determina un monopolio legale sull'esercizio e sulla commercializzazione dei diritti sportivi.

**3.** Il disvalore competitivo che la Corte di giustizia attribuisce ad un modello di commercializzazione centralizzata obbligatorio dei diritti audiovisivi calcistici è netto. Secondo i giudici lussemburghesi, le disposizioni FIFA e UEFA *de quibus* impongono «in modo autoritativo e completo un meccanismo di sfruttamento esclusivo e collettivo di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni di calcio professionistico tra club organizzate, in qualsiasi forma, dalla FIFA e dalla UEFA, *sostituendo qualsiasi altra modalità di sfruttamento* che, in mancanza di dette norme, potrebbero essere *liberamente scelta* dai club di calcio professionistico che partecipano a incontri organizzati nell'ambito di dette competizioni, a prescindere dal fatto che si tratti di una modalità di sfruttamento individuale, bilaterale o anche multilaterale» (corsivo nostro)<sup>26</sup>.

É peraltro evidente come tale disvalore accresca in proporzione al numero e alla tipologia di diritti centralizzati; nel caso delle competizioni calcistiche, peraltro, la devoluzione agli organismi di gestione è totale<sup>27</sup>. Secondo la Corte «le suddette norme consentono alla FIFA e alla UEFA di controllare integralmente l'offerta di diritti legati alle competizioni tra club che

<sup>23</sup> Corte giust., 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, cit., par. 102.

<sup>24</sup> Direttiva 2014/26/UE *sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*, in G.U.U.E. L84 del 20.3.2014 e reperibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026>.

<sup>25</sup> D. BIANCHI, E. MORELLI, *I diritti audiovisivi sportivi in ambito internazionale (nuove prospettive dopo la recente modifica del decreto Melandri)*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2023, reperibile su [https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime\\_novita/2023/Morelli\\_Bianchi.pdf](https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/2023/Morelli_Bianchi.pdf), secondo i quali «il decreto Melandri prevede che i diritti *de quibus* siano dotati di una titolarità giuridica complessa, essendo soggetti ad un espresso regime di contitolarità del diritto tra le società sportive partecipanti al campionato di riferimento ed il soggetto cui la federazione di competenza delega o demanda l'organizzazione del campionato, i.e. la Lega».

<sup>26</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 219.

<sup>27</sup> Secondo la Corte «dette norme assoggettano a tali poteri, in termini anch'essi univoci, tutti i suddetti diritti, che si tratti di diritti patrimoniali, di diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisiva, di diritti multimediali, di diritti di marketing e di promozione o, ancora, di diritti di proprietà intellettuale»; Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 221.

esse organizzano e, di conseguenze, di *impedire qualsiasi concorrenza* tra i club di calcio professionistici per quanto attiene ai diritti legati agli incontri» (corsivo aggiunto). Come viene dalla Corte evidenziato, «si tratta, pertanto, di un parametro di concorrenza che le norme oggetto del procedimento principale sottraggono al controllo dei club di calcio professionistici che partecipano alle competizioni tra club organizzate dalla FIFA e dalla UEFA».

Nella sentenza *Superleague*, la Corte di giustizia dismette ogni possibile pronunciamento in punto di diritto di proprietà intellettuale e in merito alla possibilità di configurare o meno una titolarità originaria dei diritti calcistici in capo agli organizzatori delle competizioni. Difatti, da un lato, i giudici lussemburghesi ricordano come, in base all'art. 345 TFUE, il regime di proprietà spetta agli Stati, dall'altro, chiariscono che «[n]on si può pertanto ritenere che gli articoli 101 e 102 TFUE ostino, nel loro principio stesso, a norme come quelle previste negli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA laddove dette norme designano tale ente e la UEFA quali proprietarie originali di tutti i diritti che possono sorgere dalle competizioni calcistiche professionistiche tra club da esse organizzate sul territorio dell'Unione»<sup>28</sup>.

Ciò posto, nell'ordinamento italiano, l'art. 3 del decreto *Melandri* adotta una soluzione per così dire ibrida, stabilendo normativamente una contitolarità dei diritti audiovisivi calcistici tra gli organizzatori delle competizioni e i singoli *club*; in base al primo comma di tale disposizione, difatti, «l'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima».

Il *punctum dolens* sembra però essere non tanto questo, quanto il primo comma dell'art. 4 del decreto *Melandri*, laddove, si stabilisce che «l'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima».

Difatti, pur considerando i diritti audiovisivi calcistici come diritti connessi sulla base dell'autonomia esercitata dal nostro ordinamento in forza del diritto UE, comunque occorre ricordare come un sistema di gestione obbligatorio accentrato mal si concili col quadro giuridico europeo di riferimento, in base al quale «solitamente, è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente *in conformità* del diritto unionale e degli obblighi internazionali»<sup>29</sup> (corsivo aggiunto).

L'art. 5 della direttiva *Barnier* riconosce infatti tre livelli di libertà, vale a dire: (a) libera scelta in merito ad una gestione diretta o delegata (collettiva) dei propri diritti<sup>30</sup>; (b) nel caso di volontà di una gestione collettiva, libertà di affidarsi ad entità di gestione indipendenti<sup>31</sup>; (c) libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva. In ogni caso, dopo la decisione individuale sulle modalità di sfruttamento dei propri diritti, deve sempre essere possibile per il singolo cessionario revocare la delega<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., parr. 213-214.

<sup>29</sup> Si veda il considerando n. 2 della direttiva 2014/26, cit.

<sup>30</sup> In base al considerando n. 2 della direttiva 2014/26, cit., «[s]olitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri».

<sup>31</sup> Tali diritti trovano riconoscimento all'art. 5, par. 2, della direttiva 2014/26, cit., in base al quale «i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti». In proposito, si segnala Corte giust., 21 marzo 2024, causa C-10/22, *Liberi editori e autori (LEA) c. Jamendo SA*, ECLI:EU:C:2024:254, parr. 47 ss.

<sup>32</sup> Secondo l'art. 5, par. 4, della direttiva 2014/26, cit., «i titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o

Come innanzi accennato, invece, il decreto *Melandri* rende obbligatoria non solo la cessione dei diritti calcistici dai *club* all'organizzatore della competizione, invero attraverso una singolare contitolarità di tali diritti stabilita *ex lege* dall'art. 3 del medesimo decreto, ma in più affida obbligatoriamente l'esercizio dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni calcistiche al solo organizzatore della competizione; sicché alla contitolarità legislativamente imposta nemmeno corrisponde una co-titolarità nell'esercizio dei medesimi diritti. Inoltre, la costituzione del monopolio *ex lege* in tema di esercizio dei diritti calcistici audiovisivi non consente per definizione nemmeno nessuna facoltà ai singoli *club*/imprese di esercitare forme di *opt-out* dal sistema di gestione accentrato, obbligatorio e collettivo dei diritti calcistici. Tutto questo, all'evidenza, non può che sollevare più di un dubbio critico di compatibilità sia con i principi generali ricognitivamente fatti propri dalla direttiva *Barnier*, sia coi principi espressi dalla pronuncia *Superleague*, che – proprio in punto di gestione obbligatoria centralizzata – ha avuto modo di osservare come «norme come quelle oggetto del procedimento principale sono idonee non soltanto ad impedire ogni forma di concorrenza tra i club di calcio professionistico [...] nell'ambito della commercializzazione dei diversi diritti legati agli incontri cui essi partecipano, ma anche a compromettere il funzionamento della concorrenza a danno di imprese terze operanti su una serie di mercati dei media posti a valle di detta commercializzazione, a danno dei consumatori e dei telespettatori»<sup>33</sup>.

4. Come sin qui discusso, la sentenza *Superleague* è del tutto chiara nel considerare anticompetitivo un sistema esclusivo di gestione centralizzata dei diritti calcistici; ovviamente, ammette al contempo uno spazio derogatorio sulla scorta della generale disciplina *antitrust* applicabile.

Qualificando gli accordi di gestione come accordi di sfruttamento collettivo (e i relativi atti gestori come decisione di associazione di imprese) è del tutto evidente che resti pur sempre possibile l'applicazione dell'eccezione prevista al terzo paragrafo dell'art. 101 TFUE in presenza delle condizioni cumulativamente ivi stabilite; meno comprensibile, invece, come sia possibile immaginare un trattamento derogatorio per una simile forma di sfruttamento, qualora la fattispecie venga osservata sulla scorta della seconda qualificazione possibile della gestione centralizzata dei diritti calcistici – pure indicata dai medesimi giudici di Lussemburgo – vale a dire come un comportamento promanante da un'impresa in posizione dominante, «che rappresenta il frutto dell'esercizio di un potere di regolamentazione e, quindi, di un mezzo diverso da quelli che reggono la concorrenza per meriti tra le imprese»<sup>34</sup>.

In sostanza, quanto a quest'ultimo profilo, la Corte recupera sotto la veste *antitrust* dei guadagni di efficienza una parte delle argomentazioni che avevano indotto l'Avvocato generale Rantos ad enucleare il cd. modello sportivo europeo, vale a dire la necessità di “equilibrio” e “pari opportunità” tra i *club* calcistici, nonché il perseguimento tanto della

---

tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L'organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario».

<sup>33</sup> Ad avviso della Corte, infatti, «tali norme possono consentire ai due enti cui esse conferiscono un monopolio in materia, sotto forma di un controllo totale dell'offerta, di praticare prezzi di vendita eccessivi e quindi abusivi [...], in presenza dei quali gli acquirenti attuali o potenziali dei diritti hanno, a priori, soltanto un potere di negoziazione limitato, tenuto conto della posizione essenziale e imprescindibile che le competizioni e gli incontri di calcio professionistico tra club occupano». Di conseguenza – proseguono i giudici di Lussemburgo – tali previsioni «possono essere considerate come aventi «per oggetto» di impedire o restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati [...] e come integranti uno «sfruttamento abusivo» di una posizione dominante [...], salvo che ne sia dimostrato il carattere giustificato». Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 229.

<sup>34</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 217.



“solidarietà orizzontale” tra le imprese partecipanti alle competizioni, quanto della “solidarietà verticale” rispetto ai soggetti terzi che – come precedentemente illustrato – comunque sono portatori di interessi giuridicamente rilevanti in materia.

In definitiva, data la peculiarità dell’attività sportiva, pur nella dovuta premessa che si tratti comunque di attività economica in base al diritto della concorrenza UE, i giudici lussemburghesi rinvennero una definizione ampia di incrementi di efficienza e di effetti pro-competitivi, inclusiva non solo di interessi economici, ma anche di altra natura, come risulta di palmare evidenza dalla massima secondo la quale «il funzionamento solidale del calcio, a condizione che sia reale, può rispondere alla funzione educativa e sociale che gli è riconosciuta dall’Unione»<sup>35</sup>.

Detto questo, va parimenti osservato come sia particolarmente rigoroso il *test* di ponderazione che la Corte di giustizia impone ai giudici nazionali in ordine alla valutazione della fattispecie dello sfruttamento centralizzato ed esclusivo dei diritti audiovisivi e multimediali. Secondo i giudici comunitari, difatti, la legittimità *antitrust* di un sistema esclusivo di vendita centralizzata dei diritti sussisterebbe solo allorquando:

- i) l’utile generato dal sistema di gestione accentrata sia “stabilito in maniera reale e concreta”;
- ii) l’accertamento probatorio sia fondato unicamente su elementi “di carattere segnatamente contabile e finanziario”;
- iii) la redistribuzione solidale della congrua parte degli utili agli utilizzatori riguardi “tutti gli utenti, che si tratti di soggetti operanti nel mondo del calcio professionistico o dilettantistico, o di spettatori o di telespettatori”<sup>36</sup>;
- iv) il sistema di gestione centralizzato risulti indispensabile a tale obiettivo e la vendita avvenga secondo meccanismi di asta competitiva.

Al di là dell’applicazione in concreto dei meccanismi derogatori previsti dall’art. 101 TFUE, in realtà – rispetto alla natura dei diritti calcistici – ci si può anche interrogare se tali diritti, in considerazione della loro incidenza sul pluralismo dell’informazione, non possano ricadere nella generale deroga prevista dall’art. 106, par. 2, TFUE per i servizi di interesse economico generale (“s.i.e.g.”)<sup>37</sup>.

Limitandoci in questa sede al solo contesto normativo italiano, una tale qualificazione è certamente rinvenibile nella regolamentazione settoriale italiana, sebbene (a) solo per la trasmissione degli eventi calcistici in *streaming* e (b) unicamente per gli eventi calcistici relativi al Campionato di Serie A. Inutile tentare di rintracciare in tale limitazione di contenuti e mezzi una qualche giustificazione normativa approfondita, dal momento che – date le recenti vicende che hanno riguardato negli ultimi anni l’assegnazione dei diritti calcistici di Serie A – ciò è dovuto chiaramente alla regolamentazione emergenziale, adottata a tutela dei consumatori, in una fase di completo stravolgimento delle abitudini di consumo e tecnologiche.

Come noto, a seguito di talune difficoltà di fruizione che hanno riguardato la visione del calcio in diretta *streaming*, specie nella fase di avvio delle nuove piattaforme tecnologiche e commerciali, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Agcom”) è intervenuta in tempi brevi a dettare specifiche norme di tutela del consumo, in assenza di un quadro regolamentare certo (e applicabile). Tali interventi regolatori sono stati fondati da Agcom sulla base dei poteri ad essi spettanti in forza della l. 481/95 in materia di servizi di pubblica

<sup>35</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 235.

<sup>36</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., parr. 236 ss.

<sup>37</sup> Tra l’enorme bibliografia in merito a tale deroga, esemplificativamente si confrontino A. GARDELLA, *Commento all’art. 106 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell’Unione europea*, Milano, 2014, p. 1117 ss.; C. FRATEA, *Commento all’art. 106 TFUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea*, Padova, 2014, p. 841 ss.

utilità<sup>38</sup>; al fine di poter far uso di tali competenze, Agcom ha in particolare valorizzato i seguenti aspetti: i) l'interesse pubblico sotteso alle partite del campionato di Serie A; ii) l'attribuzione di poteri di vigilanza e regolatori all'Agcom stessa e all'Agcm, sia nella definizione delle Linee Guida per la commercializzazione, sia nei successivi accordi di sub-licenza e/o ritrasmissione; iii) l'esistenza di un regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi audiovisivi<sup>39</sup>.

Ciò detto, per quanto possa apparire stravagante riferirsi normativamente alle partite di pallone come a servizi di pubblica utilità (al pari dell'energia elettrica o dei servizi idrici, ad esempio), occorre pure ammettere che non può essere univocamente affermata né la legittimità né l'illegittimità, dal punto di vista comunitario, di una tale qualificazione degli eventi calcistici.

Da una parte, occorre infatti considerare che gli Stati membri godono di ampia autonomia nell'individuazione delle attività economiche da far ricadere in ambito s.i.e.g.<sup>40</sup>, sicché, in questo senso, nulla appare risultare ostativo all'inclusione della trasmissione delle partite di calcio, nel nostro ordinamento, tra i servizi di pubblica utilità.

Dall'altra parte, l'imposizione di determinati obblighi di servizio pubblico connessi alla stessa qualificazione di s.i.e.g. e, quindi, prim'ancora la stessa inclusione di una determinata attività in tale novero, trova comunque un limite nelle regole di mercato: vale a dire, indipendentemente dal livello di utilità sociale cui un determinato servizio è destinato, gli Stati non dovrebbero applicare la disciplina dei s.i.e.g. – che comporta sì oneri di servizio pubblico, ma anche un certo livello di immunità *antitrust* - a tutti quei servizi che verrebbero offerti in un regime di libero mercato a normali condizioni di domanda/offerta<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*, in G.U. n.270 del 18.11.1995, S.O. n. 136.

<sup>39</sup> Si veda la delibera Agcom n. 334/21/CONS, contenente *Ordine alla società DAZN Limited ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e avvio di un procedimento per la definizione di parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio*, in particolare il primo Considerato in base al quale si dà atto dell' «*interesse pubblico* che sottende, anche ai fini di tutela dell'utenza, il servizio di distribuzione delle partite di calcio di serie A in live streaming [...] in quanto la commercializzazione dei diritti audiovisivi acquisiti è regolata da normativa di rango primario quale, inter alia, il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e s.m.i. [...] che assegna in tale ambito *specifici poteri* a questa Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili di rispettiva competenza; e che, inoltre, il menzionato servizio può essere fornito solo a fronte di *apposite autorizzazioni* da parte delle pubbliche amministrazioni competenti» (corsivo aggiunto).

Si consulti anche la delibera Agcom 17/22/CONS di *Conclusioni del procedimento per la definizione di parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio di cui alla delibera n. 334/21/CONS*.

<sup>40</sup> In base alla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale*, in G.U.U.E. C8 dell'11.1.2012 e reperibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012XC0111%2802%29>, «[i]n assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione»; par. 46.

Inoltre, va anche tenuto in conto il carattere dinamico della nozione che, sempre come indicato dalla Commissione europea, «è un concetto in evoluzione, che dipende, tra l'altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato»; par. 45.

<sup>41</sup> Secondo la medesima comunicazione della Commissione, «l'affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica la prestazione di servizi che un'impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni». Conseguentemente, «[l]a Commissione ritiene pertanto che non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad

5. Dal punto di vista del diritto comunitario, la dimensione giuridica dei diritti di sfruttamento audiovisivi e multimediali calcistici è indubbiamente incerta. Nessuna norma dell'Unione né alcuna pronuncia della Corte di giustizia chiarisce in modo definitivo quale sia la natura giuridica dei diritti in questione; né, evidentemente, alcuna norma ne disciplina espressamente l'esercizio e lo sfruttamento a valle.

Conseguentemente, occorre dire, non si può nemmeno asserire in modo univocamente certo che il sistema di gestione centralizzato in via esclusiva, delineato dal decreto *Melandri*, sia in frontale contrasto col pertinente diritto europeo; più di un dubbio di compatibilità, però, sembra possa essere ragionevolmente avanzato, in guisa da ritenere la disposizione di cui all'art. 4 del decreto *Melandri* una norma nazionale di copertura di fattispecie anticompetitiva, sia che si voglia inquadrare quest'ultima dal punto di vista della decisione di associazione di imprese, sia che la si voglia ritenere espressione del monopolio *ex lege* di cui gode la Lega Calcio in Italia.

Come riferito in precedenza, sotto il profilo *antitrust*, l'esercizio dei diritti calcistici audiovisivi e multimediali e la loro disponibilità commerciale offerta via via a valle, trovano la loro valenza racchiusa nella criptica (ed invero poco giuridica) definizione di contenuti *premium*.

In termini competitivi, ciò vuol dire né più né meno che la disponibilità *downstream* di tali diritti, quindi la possibilità di offrirne la visione al pubblico finale, è da sola e per ciò stessa capace di modificare gli equilibri concorrenziali in favore di chi li detiene, dal momento che il loro semplice diritto di diffusione determina un decisivo vantaggio competitivo, sia per il *bouquet* commerciale che li diffonde, sia per la piattaforma tecnologica attraverso cui tale distribuzione eminentemente avviene. Di tale elevatissima funzione di mercato, tale da rendere i diritti sportivi una delle sicure *killer application* dei singoli mercati che rientrano nel settore audiovisivo e in quello delle comunicazioni elettroniche, ne sono appunto testimonianza plastica le recenti vicende commerciali che hanno coinvolto i diritti di Serie A, con radicale mutamento delle abitudini di consumo dei consumatori finali, e che hanno addirittura costretto l'Agcom ad intervenire coi poteri dei servizi di pubblica utilità pur – senza ombra di dubbio – in presenza di presupposti applicativi molto incerti<sup>42</sup>.

Più precisamente, non tutti i diritti sportivi (e calcistici) sono considerati aventi natura *premium*, ma solo quelli aventi carattere annuale e di stagionalità, come i campionati calcistici nazionali (es. Serie A) ed europei (*UCL* e *Europa League*, ad esempio), in quanto in grado di fidelizzare i clienti col loro carattere attrattivo<sup>43</sup>.

È dunque questa la ragione per la quale il decreto *Melandri* assegna la vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi – e prima ancora la definizione dei criteri attraverso cui le procedure competitive devono essere realizzate – a ben due autorità indipendenti, Agcom e Agcm, al fine di preservare il doppio obiettivo pubblico primario della salvaguardia del pluralismo dell'informazione e della tutela della concorrenza. Come si diceva, ciò ha fatto sì che – in ragione del controllo regolatorio pubblico sullo sfruttamento audiovisivo e multimediale dei diritti in questione – sul piano nazionale italiano, quantomeno per la parte di diffusione *live-streaming*, l'esercizio di tali diritti venga qualificato alla stregua di un'attività di pubblica utilità, tale da facultizzare tutta una serie di poteri pubblici regolatori.

---

un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato». Cfr. parr. 47-48.

<sup>42</sup> Si veda ad esempio la delibera Agcom 17/22/CONS di *Conclusione del procedimento per la definizione di parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio di cui alla delibera n. 334/21/CONS*.

<sup>43</sup> Cfr. il provvedimento Agcm, *Telecom/Dazn*, cit., parr. 81 ss.

Quindi, i diritti calcistici relativi alle competizioni stagionali (*in primis*, la Serie A) rappresentano ragionevolmente *essential facilities* in base al diritto europeo della concorrenza, la cui circolazione in quanto fattore produttivo non può che avvenire nel modo più competitivo possibile, pur nel pieno rispetto e godimento dei diritti di sfruttamento economico dei titolari. Secondo i giudici UE, infatti, tali diritti «costituiscono un *elemento essenziale* del sistema di concorrenza non falsato che i Trattati UE ed FUE mirano a stabilire e mantenere, come già osservato dalla Corte con riferimento ai diritti di marchio di cui sono titolari i club di calcio professionistici» (corsivo aggiunto)<sup>44</sup>.

In termini di diritti di privativa, pur avendo la Corte costantemente precisato che a norma dei Trattati la disciplina della proprietà privata e, dunque, il regime della privativa intellettuale spettano agli Stati, nondimeno gli stessi giudici lussemburghesi hanno colto le recenti occasioni per sottolineare come tali diritti non possano di certo assumere, dal punto di vista del diritto UE, il rango di diritti di proprietà intellettuale; ciò perché all'organizzazione dell'evento sportivo difetta il carattere dell'originalità. Conseguentemente, pur nell'assenza di una chiara definizione positiva dei diritti calcistici sulle competizioni dal punto di vista del diritto di proprietà intellettuale in base al diritto UE, la loro qualificazione negativa (non inclusione nei diritti di privativa) ne determina – ancora una volta - il chiaro assoggettamento al diritto della concorrenza UE.

Per questa ragione, l'attribuzione per via normativa ad un ente privatistico della gestione collettiva del diritto di esercitare *in toto* e in via esclusiva i diritti calcistici di sfruttamento audiovisivo e multimediale non ci appare compatibile col quadro giuridico europeo di riferimento; e questo per almeno i tre ordini di ragioni che seguono.

In primo luogo, la valenza pro-competitiva dei diritti di sfruttamento fa sì che la loro titolarità (delegata) e soprattutto il loro esercizio non possano esplicitarsi in termini e modalità monopolistiche, dal momento che la gestione individualizzata di tali diritti è di per sé un fattore propulsivo di concorrenza orizzontale tra le imprese (i *club*) che detengono in origine tali diritti. In secondo luogo, la gestione competitiva dei diritti calcistici agevola anche una maggiore (e frastagliata) disponibilità di questi diritti a valle, attraverso contratti di distribuzione/commercializzazione diversi e diversificati. In ultimo, la concorrenza a valle, giocoforza, determina un più ampio novero di offerte commerciali e tecnologiche, con promozione della concorrenza *downstream* e crescente benessere per i consumatori.

In considerazione di ciò e in assenza delle giustificazioni molto stringenti che la pronuncia *Superleague* ha posto ai giudici nazionali nell'accertamento delle condizioni derogatorie di legittimità di uno sfruttamento centralizzato in via esclusiva dei diritti calcistici, la misura statale di "copertura" di cui all'art. 4 del decreto *Melandri*, intesa a rafforzare normativamente la dominanza spettante alla Lega Calcio o comunque a imporre/rafforzare decisioni di associazione d'impresa, in spregio a modelli di commercializzazione più aperti alla concorrenza, continua a sembrarci contraria al diritto *antitrust* UE per come interpretato dai giudici di Lussemburgo.

---

<sup>44</sup> Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superleague*, cit., par. 225.